

**Atto costitutivo**

**“COSMOFAMILY A.P.S.”**

L'anno duemilaventidue il mese di aprile il giorno undici in Civitanova Marche (MC), presso la sede legale dell'Associazione di promozione sociale “COSMOFAMILY A.P.S.” in Via L. Einaudi, n. 410 sono presenti i seguenti signori:

1. FERRENTINO SOFIA\_ nato a MACERATA MC\_ il\_02-10-1991  
residente a \_CIVITANOVA MARCHE MC\_ cap 62012\_ in via  
Contrada San Domenico n.70\_ codice fiscale  
\_FRRSFO91R42E783C
2. GATTAFONI ANGELO nato a \_CIVITANOVA MARCHE MC\_  
il\_01-07-1943 residente a \_CIVITANOVA MARCHE cap\_62012  
in via LOMBARDIA N.10 codice fiscale \_GTTNGL43L01C770A\_
3. GATTAFONI FRANCESCA nato a \_MACERATA MC\_ il\_23-09-  
1974 residente a \_CIVITANOVA MARCHE MC\_ cap\_62012\_ in  
via \_Lombardia n.10\_ codice fiscale \_GTTFNC74P63E783S
4. PECORARI ENRICO nato a \_CIVITANOVA MARCHE MC\_  
il\_01-11-1957 residente a \_CIVITANOVA MARCHE MC\_ cap  
\_62012\_ in vicolo Tre Ponti.11\_ codice fiscale  
\_PCRNRC57S01C770R\_
5. PEREGO ALESSANDRA nata a \_VAPRIO D'ADDA (MI)\_ il\_16-  
08-1994 residente a \_CIVITANOVA MARCHE cap\_62012 in via  
\_VILLA FRANCA N.3\_ codice fiscale \_PRGLSN94M56L667B
6. PIZZABIOCCA ROBERTO nato a Macerata \_ il\_16-05-1973  
residente a \_RECANATI MC\_ cap 62019\_ in via B. PATRIZI 8

codice fiscale PZZRRT73E16E783U

7. RODELLA STEFANIA nato a \_\_TORINO TO il 27-05-1978

residente a \_\_COLLEGNO TO cap 10093 in via Castagnevizza

n.6 codice fiscale RDLSFN78E67C8600

8. MAGRI FABIANA nata a \_\_NAPOLI NA il 07-02-1978

residente a \_\_PORTO SANT'ELPIDIO A MARE FM cap 63811 in

via Quarto, 91 codice fiscale MGRFBN78B47F8390

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig. ra PEREGO ALESSANDRA la quale accetta la designazione e nomina, per assisterla e coadiuvarla nella riunione, il Sig. PECORARI ENRICO, che accetta, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione "COSMOFAMILY A.P.S." L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 2**

L'Associazione ha sede legale in Via L. Einaudi, 410 in Civitanova Marche (MC).

#### **ART.3**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2000 n. 328, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali, di interesse sociale con finalità educative;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- attività commerciale, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito, o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere i lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Nello specifico e nella prima fase di vita dell'Associazione si prevede di avviare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività: asilo nido, insegnamento e doposcuola (homeschooling), educazione civica e psico-



motorie, ricreative ed intrattenimento (tra cui attività ludico-sportive ed avviamento allo sport), assistenza psicologica ai bambini; gestione di un circolo ricreativo.

#### **ART.4**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 5**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

#### **ART. 6**

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei Volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 7**

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia

composto da cinque (5) membri e nominano a farne parte i signori: Ferrentino Sofia, Gattaffoni Angelo, Gattaffoni Francesca, Perego Alessandra e Rodella Stefania.

A Presidente viene eletto la Signora Perego Alessandra e Consiglieri: Ferrentino Sofia, Magri Fabiana, Gattaffoni Francesca e Pecorari Enrico.

Viene eletta alla carica di Segretaria la Sig.ra Magri Fabiana.

Viene eletto alla carica di Tesoriere il Sig. Pecorari Enrico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 anni, e resta in carica fino all'approvazione del bilancio 31.12.2025.

#### **ART. 8**

Ognuno degli Associati si impegna a versare le quote sociali eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo, con le modalità da esso stabilite.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31-12-2022.

#### **ART. 9**

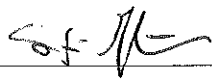
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti; a tal fine è anche specificatamente autorizzato ad apportare, al presente atto e statuto, tutte quelle modifiche che fossero richieste dai competenti uffici, dichiarandosi gli Associati costituenti consapevoli che l'Associazione acquisirà la qualifica di A.P.S. e sarà soggetta alla relativa disciplina con l'iscrizione dell'apposito registro unico.

Letto, approvato e sottoscritto.

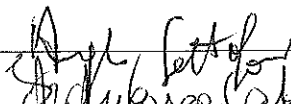
Firme dei costituenti:



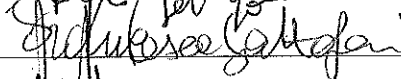
Sofia Ferrentino



Angelo Gattaffoni



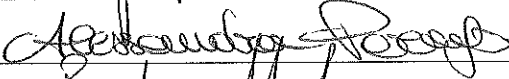
Francesca Gattaffoni



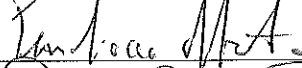
Enrico Pecorari



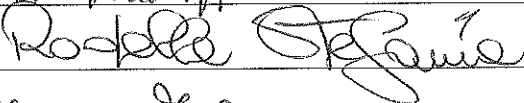
Alessandra Perego



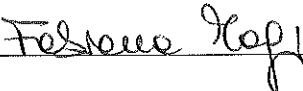
Roberto Pizzabiocca



Stefania Rodella



Fabiana Magri



## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### COSMOFAMILY APS

#### **Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

E' costituita fra i presenti, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione di promozione sociale, subordinatamente alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avente la seguente denominazione:

COSMOFAMILY APS,

con sede legale nel Comune di Civitanova (MC)

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 2 – Scopo, finalità ed attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di tutelare e promuovere interventi per garantire la qualità della vita, la solidarietà sociale, eliminare o ridurre le condizioni di discriminazione, di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e familiare, la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2000 n. 328, e successive modificazioni, nonché le attività culturali, di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- attività commerciale, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito, o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di



norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere i lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

In favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui al presente articolo avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Nell'esercizio delle dette attività, l'Associazione tutela in qualsiasi sede i diritti e le legittime aspettative degli associati, in un'ottica di promozione della cultura della legalità, rappresenta gli interessi degli Associati di fronte alle amministrazioni, organi, enti pubblici, soggetti privati, e autorità giurisdizionali.

Può associarsi a Reti associative che svolgano attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore. Anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o

erogazioni di servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

### **Art. 3 - Associati**

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

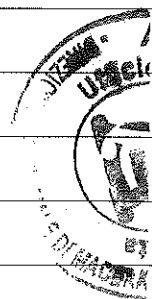
Il numero degli Associati è illimitato, con un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale; possono essere ammessi come Associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito al precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione ad altra sezione del medesimo.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà indicare: nome, cognome, residenza,



data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; la dichiarazione di voler condividere le finalità e gli intenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati**

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse o organizzate dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate; sui predetti rimborsi decide in modo insindacabile il Consiglio Direttivo, valutata la situazione finanziaria dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.



Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua intenzione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al richiedente. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualunque motivo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 6 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo,

il Presidente;

il Segretario;

il Tesoriere.

L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; pertanto ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini di svolgimento della funzione.

#### **Art. 7 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

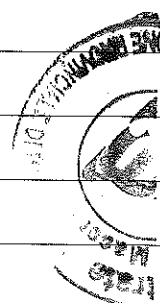
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e l'organo di controllo;

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, comunque in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.



La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti, di persona e per delega, tutti gli Associati e tutti i componenti degli organi associativi.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, anche nel caso si tratti di Ente del Terzo Settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli associati, in proprio o per delega.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, all'interno dei quali opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, autorizzato per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione dall'Assemblea stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea degli Associati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 10 – Il Segretario**

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, il codice fiscale, gli indirizzi di posta elettronica ed il numero di telefono.

#### **Art. 11 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per



scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e può, su espressa delega del Presidente, gestire il conto corrente bancario. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e di tutte le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva i relativi documenti; predispone il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 – Organo di Controllo**

Il Revisore dei Conti, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

La nomina è obbligatoria al verificarsi dei limiti previsti dalla Legge. E' facoltà dell'Assemblea, nominare il Revisore dei Conti anche in assenza di essi. I componenti dell'organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è composto da revisori legali dei conti iscritti

nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo. I componenti dell'organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 13 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, esso è indivisibile ed è costituito da:

quote e contributi ordinari e straordinari degli associati; sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni; eredità, donazioni e legati; altre entrate compatibili con la normativa vigente.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti rientranti nell'attività sociale.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni vigenti.



Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, per l'Associazione riconosciuta, posso essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare od al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 14 – Divieto di distribuzione di utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 15 – Bilancio di esercizio**

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il progetto di bilancio di esercizio e il progetto del conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere dell'Organo di Controllo. Il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di conto preventivo approvato dal Consiglio direttivo vengono depositati per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni (20) giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio e il conto preventivo.

Il conto preventivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

#### **Art. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale**

L'Associazione, al verificarsi delle condizioni di Legge, deve provvedere agli adempimenti di trasparenza previsti dalla legge stessa.

#### **Art. 17 – Libri associativi**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti, tenuto a cura dello stesso Organo.

#### **Art. 18 – Volontari**

I Volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità, degli Associati e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate, dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;



sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 19 – Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art 16, 17 e 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, individuati con delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni dei Organi Associativi, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) vigente e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firme dei costituenti:

Sofia Ferrentino

*Sofia Ferrentino*

Angelo Gattaffoni

*Angelo Gattaffoni*

Francesca Gattaffoni

*Francesca Gattaffoni*

Enrico Pecorari

*Enrico Pecorari*

Alessandra Perego

*Alessandra Perego*

Roberto Pizzabiocca

*Roberto Pizzabiocca*

Stefania Rodella

*Stefania Rodella*

Fabiana Magri

*Fabiana Magri*

**Agenzia Entrate**  
Direzione Provinciale di Macerata  
Ufficio Territoriale di Macerata

Euro 200,00

Euro DUECENTO/00

Registrazione N. 901

Mod. 3

Add. 06/05/2022

*Stefania Rodella*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Dondi)

Prov. di Macerata n. 5883 del 20/01/2022

